

**Commissioni riunite di Giustizia e Affari Sociali**

**Oggetto: Modifiche del 27 Luglio 2016 a cura delle Commissioni riunite di Giustizia e Affari sociali alla proposta di legge C. 3139 approvato dal Senato relative alle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo.**

Con la presente i firmatari di questo documento chiedono una completa revisione delle modifiche attuate da parte delle commissioni in oggetto, relative alla già approvata dal Senato proposta di legge C. 3139 in materia di Cyberbullismo.

Il tema è quanto mai attuale e di seria attenzione e non permette errori nelle azioni da intraprendere da parte del Governo. Riteniamo quanto mai necessaria una attenta riflessione al fine di individuare i percorsi migliori per arginare la problematica e permettere i giusti correttivi e interventi per migliorare le condizioni dei soggetti, soprattutto minori, coinvolti nelle loro diverse forme.

**Si premette che, secondo la letteratura scientifica, il Bullismo e il Cyberbullismo sono da considerarsi fenomeni connessi alla età evolutiva e vengono definiti un disturbo della sfera relazionale/sociale. Entrambi, utilizzando mezzi e modalità diverse e reiteratamente, attuano gli stessi fini (anche in modo inconsapevole): il controllo e dominio e/o l'umiliazione (anche fisica) e/o la demonizzazione della/e vittima/e al fine di attuarne il suo graduale isolamento ed emarginazione dal contesto del gruppo dei pari e/o sociale (sia esso in ambito scolastico, in gruppi autonomi, in gruppi "virtuali" su internet, ecc.). Vedasi Cullingford e Morrison, 1995 e Guarino, A., Lancellotti, R., Serantoni, G. (Bullismo. Aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, 2011).**

Le modifiche alla proposta di legge C. 3139 attuata dalle commissioni riunite, snaturano completamente tale definizione scientifica in diversi passaggi. In più introducono una serie di sanzioni e provvedimenti che potrebbero essere lesivi delle libertà costituzionali.

1. **Allargano i soggetti referenti del fenomeno anche agli adulti** non in età evolutiva, contraddicendo tutta la disciplina internazionale in merito.
2. **Viene cancellato il concetto di "reiterazione"** (fattore integrante del fenomeno, Vedi D. Olweus 1993) facendo rientrare di fatto qualsiasi singolo comportamento, sia esso semplicemente lesivo o reato, in un atto di cyberbullismo (modifiche commissioni all'Art. 1 comma 2-bis). Secondo la modifica proposta dalle commissioni se una persona attua una semplice offesa o derisione di qualsivoglia "vittima" attraverso la rete, lo stesso è da considerarsi automaticamente un reato di cyberbullismo.
3. **Introducono potenziali rischi alla libertà di parola e all'uso di internet:** in quanto tali modifiche consentirebbero a chiunque (minore o adulto), forte di un vago e interpretabile sentimento di "offesa all'onore e al decoro" (modifiche commissioni all'Art.1 comma 2-bis), di richiedere l'immediata cancellazione di qualsiasi contenuto diffuso attraverso internet. Per esempio: una personalità pubblica potrebbe sentirsi "offesa nell'onore" per una vignetta satirica e richiedere la cancellazione del media o intervento incriminato, permettendo successivamente l'eventuale oscuramento del sito se il gestore non provvede alla loro rimozione entro le 48 ore successive alla istanza. Con evidente rischio di limitare la libertà di espressione sancita dalla nostra Costituzione.

Riteniamo pertanto indispensabile una revisione o completa cancellazione di parte delle modifiche agli articoli proposte dalle commissioni riunite e che tengano presenti i pareri tecnici, che avvalorano quanto qui esposto, già espressi dagli esperti auditi dalle commissioni.

